



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2015
COM(2015) 344 final

2015/0151 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE
per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'approvvigionamento dell'UE in determinati prodotti della pesca dipende in ampia misura dalle importazioni. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'UE dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: la produzione UE non copre che il 44% del fabbisogno dell'UE di prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura mirano principalmente a consentire all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE di importare da paesi terzi, a dazi ridotti o in esenzione da dazio, materie prime da destinare alla trasformazione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I trasformatori dell'UE e alcuni Stati membri hanno chiesto che i contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca siano mantenuti per garantire l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ittica dell'UE.

Nel dicembre 2014 e nel gennaio 2015 si sono svolte consultazioni con i produttori, i trasformatori e gli Stati membri dell'UE mediante un questionario inviato dalla Commissione.

Nell'agosto 2014 è stato commissionato uno studio esterno per valutare i risultati del regolamento (CE) n. 1220/2012 per il periodo 2013-2015 e per verificare che gli obiettivi siano stati raggiunti, tenendo conto del contesto globale dell'approvvigionamento dell'industria di trasformazione dell'UE. La relazione comprende una valutazione retrospettiva nonché una valutazione prospettica che esamina vari modi di procedere riguardo al futuro regolamento sui contingenti tariffari autonomi per il periodo 2016-2018.

In termini generali, i risultati dello studio confermano che il regime di contingenti tariffari autonomi è idoneo a sostenere l'industria di trasformazione dell'UE, dando la possibilità al settore di approvvigionarsi a prezzi più convenienti. Inoltre il regime è coerente e privo di effetti negativi misurabili sul settore della produzione dell'UE, dato che la maggior parte delle specie contemplate dal regolamento non sono prodotte in quantità sufficienti nell'UE, o non sono prodotte affatto. Nel complesso¹, il regime in questione è considerato efficace ed efficiente. La competitività dell'industria di trasformazione ittica dell'UE è garantita, senza pregiudizio per i produttori dell'UE. Il regolamento sui contingenti tariffari autonomi sostiene altresì la crescita e mantiene l'occupazione nel settore, fornendo nel contempo ai consumatori un'offerta stabile a prezzi ragionevoli. Ogni euro di dazi doganali non riscossi genera tra 2,5 e 3 EUR di valore aggiunto da parte dell'industria.

Lo studio non identifica problemi specifici nei 3 anni di durata stabiliti dal regolamento e costituisce un compromesso tra la sicurezza e la necessità di rivedere il regolamento per adeguarsi all'evolversi delle condizioni di offerta.

L'effetto principale del regolamento attuale è la perdita di entrate per il bilancio dell'UE, che si traduce a sua volta in dazi preferenziali e materie prime competitive per i trasformatori di prodotti ittici dell'UE. I contingenti tariffari autonomi applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano per il bilancio dell'UE una perdita massima di entrate pari a circa 185,5 milioni di EUR l'anno (media sul periodo triennale).

¹ L'efficacia e l'efficienza variano in funzione dei prodotti contemplati dal regolamento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a queste disposizioni.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo: poiché si tratta di una politica comune, l'unione doganale deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Cfr. scheda finanziaria infra.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Per non mettere a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'UE e per garantire all'industria di trasformazione dell'UE un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1220/2012 del Consiglio² ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2013-2015. Al fine di garantire all'industria dell'UE condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2016-2018, è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con uno nuovo.
- (3) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) L'entrata in vigore dell'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada modificherà l'accesso preferenziale disponibile al mercato dell'Unione per i gamberetti della specie *Pandalus borealis* oggetto di un contingente tariffario del presente regolamento. È pertanto opportuno adeguare il contingente in questione per garantire il medesimo livello di approvvigionamento preferenziale del mercato dell'Unione che esisteva prima dell'entrata in vigore o dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

² Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

- (5) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi dei contingenti tariffari i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi dei contingenti tariffari e informare gli Stati membri di conseguenza.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario³, instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono ridotti o sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

Il contingente tariffario applicabile con il numero d'ordine 09.2794 per i gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis*, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione, stabilito nell'allegato a 30 000 tonnellate l'anno, è automaticamente ridotto a 7 000 tonnellate l'anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accordo economico e commerciale globale tra l'Unione europea e il Canada entra in vigore o è applicato in via provvisoria, a seconda di quale caso si verifichi per primo.

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

³ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente